

accolta dal giudice. Tuttavia, nel momento in cui andiamo a costituire una potenziale parte, deresponsabilizziamo, in particolare, gli uffici pubblici dello Stato che hanno il preciso ed istituzionale compito di tutelare la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Mi pare che gli effetti possano essere di complicazione e, addirittura, perversi; stravolgiamo l'identità giuridica dell'organizzazione sindacale creando sicuramente dei contenziosi sotto il profilo della legittimazione, che complicheranno inutilmente la vita agli operatori del diritto, a coloro che dovrebbero essere tutelati e ai loro difensori.

Mi sembra, quindi, che l'emendamento possa e debba essere accolto sia dalla maggioranza sia dall'opposizione proprio nella volontà di restituire ad ogni soggetto la titolarità delle proprie funzioni precise, non complicando un percorso e, forse, allontanando la possibilità della tutela di quella sicurezza che tutti vogliamo garantire.

Affido alla riflessione dei giuristi queste considerazioni; propenderei per l'accoglimento dell'emendamento che non stravolgerebbe la sostanza e la finalità del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Paolo Colombo. Ne ha facoltà.

PAOLO COLOMBO. Presidente, intervengo solo per aggiungere alle considerazioni già svolte dai colleghi un'ulteriore argomentazione. Insistere in maniera ostinata sul mantenimento del testo in questa forma è, a mio avviso, il sintomo e la dimostrazione del fallimento della capacità delle attuali organizzazioni sindacali di rappresentare legittimamente i lavoratori per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Mi sembra chiaro ed evidente che un sindacato realmente rappresentativo non abbia bisogno di mille norme per essere valorizzato e tutelato e per vedersi riconosciute prerogative che non sono logiche. Questa è la dimostrazione che il sindacato che voi avete in testa — che, tra l'altro,

propone queste leggi — ha come unico obiettivo la propria legittimazione, anche se non ha più l'appoggio e il consenso dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È colpa dello stesso sindacato — stiamo parlando dei sindacati statalizzati e istituzionalizzati, della triplice sindacale e di tutto ciò che le gira intorno — che non è più capace di interpretare i bisogni dei lavoratori, ma che ha bisogno di nuovo potere per trattare con il pugno più pesante sul tavolo con i suoi *partner*, in un sistema consociativo che ha prodotto il disastro di questo paese.

Per questo motivo vogliamo che sia recuperato un aspetto di parità di condizioni fra tutti gli operatori del mondo del lavoro.

Ciò anche perché non si capisce, quando si parla di organizzazioni sindacali, a cosa si faccia riferimento, considerato che il provvedimento sulla rappresentanza e sulla rappresentatività sindacale è insabbiato in quest'aula e che vi sono norme « appese per aria », perché i famosi referendum hanno bocciato la maggiore rappresentatività delle organizzazioni che firmano i contratti nazionali.

Ci troviamo in una situazione di assoluta incertezza normativa nella quale, però, lo ribadisco, vige una prassi deletoria, perché le organizzazioni che storicamente si piccano di rappresentare l'intero mondo del lavoro, in realtà, non rappresentano più i lavoratori, ma continuano a volere l'approvazione di norme inutili, ridondanti e pleonastiche, come quelle in esame, unicamente per mantenere il loro potere, senza perseguire lo scopo vero, ossia garantire una maggiore sicurezza ai lavoratori nei luoghi di lavoro.

CARLO STELLUTI, Relatore, Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO STELLUTI, Relatore. Signor Presidente, vorrei precisare ai colleghi intervenuti che nell'articolo 2 si parla di « organizzazioni sindacali intervenute » nel procedimento giudiziario e, in quella sede,

si prevede che « possono avanzare (...) motivate conclusioni, nonché avanzare formale richiesta di eliminazione delle situazioni di pericolo ». Credo che ciò sia il minimo che possa essere garantito ad un'organizzazione sindacale chiamata in giudizio.

Il secondo comma del medesimo articolo prevede, sostanzialmente, l'intervento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Vorrei ricordare ai colleghi che il rappresentante per la sicurezza è una figura prevista dal decreto legislativo n. 626 del 1994, che non può essere confusa con il sindacato: tale figura ha una sua legittimazione indipendente dal sindacato.

Il decreto legislativo n. 626 del 1994, inoltre, è ispirato ad una filosofia partecipativa ed i soggetti previsti dall'articolo 28 vengono chiamati ad assumersi responsabilità. Proprio per tali ragioni, mi sembra legittimo che queste persone vengano tutelate anche quando viene richiesto loro, nell'ambito di un procedimento, di esprimere la propria opinione. L'assunzione di responsabilità vale in tutti i sensi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Taborelli 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Prego i colleghi di votare dal proprio posto.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

| | |
|-----------------------------|-------|
| <i>(Presenti</i> | 405 |
| <i>Votanti</i> | 401 |
| <i>Astenuti</i> | 4 |
| <i>Maggioranza</i> | 201 |
| <i>Hanno votato sì</i> | 181 |
| <i>Hanno votato no</i> . | 220). |

Passiamo alla votazione dell'emendamento Alemanno 2.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Polizzi. Ne ha facoltà.

ROSARIO POLIZZI. Signor Presidente, nel quadro di una semplificazione, a noi sembra opportuno sopprimere questa frase. Riteniamo superfluo, infatti, il riconoscimento in capo alle organizzazioni sindacali intervenute del potere di avanzare formale richiesta nel senso indicato; ci sembra un voler rafforzare qualcosa che è stato già scritto in precedenza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, intervengo per supportare quanto sostenuto dal collega Polizzi e dal presentatore dell'emendamento 2.3, l'onorevole Alemanno.

Le precisazioni del relatore confermano le perplessità da me manifestate in precedenza. Ribadisco che l'organizzazione sindacale di cui al comma 1 dell'articolo 2 è altro — il relatore l'ha compreso benissimo — rispetto ai soggetti legittimati a costituirsi parte civile ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 2. Sulla figura di cui al comma 2 possiamo anche discutere (ormai l'abbiamo già travolta respingendo l'emendamento), ma è altra cosa. Si contesta il principio che l'organizzazione sindacale come tale abbia titolarità, idoneità, vocazione specifica, in presenza di altri uffici ed organi dello Stato precisamente e rigorosamente preposti a costituirsi parte civile e ad avanzare le conclusioni proprie della parte civile.

La coerenza delle nostre osservazioni emerge proprio con l'emendamento Alemanno 2.3, sul quale il relatore ha espresso parere contrario. Infatti, prevedere « nonché avanzare formale richiesta di eliminazione delle situazioni di pericolo » è inaccettabile, turba il sistema e crea confusione sotto un triplice profilo. Anzi-tutto, inventiamo direttamente, precostuiamo nel contenuto, una tipologia di

conclusioni che la parte intervenuta, e come tale costituitasi parte civile, viene facoltizzata a presentare al giudice. Noi già prevediamo quindi (questa è la seconda ragione) di avanzare una formale richiesta. Tra l'altro, la parola « formale » non ha nulla a che vedere con tutto ciò, non significa nulla ed è ultronea: qualunque richiesta rassegnata al giudice in sede di conclusioni è formale ed è sostanziale; non vi è quindi una richiesta formale, ma una richiesta, punto e basta. Forma e sostanza sono esattamente la stessa cosa.

Andiamo, quindi, a prevedere che l'organizzazione sindacale sia facoltizzata a chiedere l'eliminazione delle situazioni di pericolo. Ma la parte civile o la parte intervenuta chiede quello che vuole, sempre che ciò che chiede rientri in quelle che sono le categorie del nostro diritto, che sono le seguenti: la restituzione in integro in forma specifica o il risarcimento dei danni. Non è che ci possiamo inventare una forma che stravolga il sistema e, cioè, l'eliminazione delle situazioni di pericolo.

Dirò di peggio (e questa è la terza ragione): questa della eliminazione delle situazioni di pericolo viene ad essere una « presentazione di conclusioni » che, nella sua indeterminatezza, introduce ulteriori elementi di incertezza e di contenzioso. Se noi non diciamo nulla, rimettiamo alla parte la libertà e la facoltà di presentare le conclusioni che vuole e che ritiene più appropriate alla fattispecie, perché infinite sono le fattispecie e non le possiamo contemplare tutte. In questo modo, invece, andiamo a tarpare la ricchezza delle possibilità della parte intervenuta nel presentare le conclusioni. Noi diciamo che presenta le conclusioni, quelle che il diritto dà alternativamente la possibilità di presentare; non è che gli andiamo a stabilire che deve richiedere l'eliminazione delle situazioni di pericolo entrando nel merito.

Mi pare che, per volere fare di più, creiamo una grande confusione, un'anti-giuridicità vistosa e un'impraticità assoluta.

Colleghi, vi pregherei quindi di eliminare questa incongruenza, che sicuramente ci tornerà « tra i piedi » per eliminare le incongruenze che ne deriveranno, oltre a dare agli operatori del diritto una serie di problemi che francamente dovremmo voler risparmiare loro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Paolo Colombo. Ne ha facoltà.

PAOLO COLOMBO. Signor Presidente, mi rivolgo a lei che è sempre abbastanza attento anche alle questioni di tecnica legislativa, per farle notare che, in effetti, il testo licenziato dalla Commissione rimane così indeterminato, vago e campato in aria perché è stata eliminata dal testo che ci è pervenuto dal Senato la frase fondamentale che teneva in piedi l'intero comma. Il problema, infatti, si incentrava sul fatto che le organizzazioni sindacali « possono avanzare, anche in sede dibattimentale, motivate conclusioni a sostegno dell'accusa (...) ». Rendiamoci conto che il Senato, che ha varato un testo in questa forma, ha già deciso che vi sono i colpevoli e gli innocenti e che i primi possibilmente debbono essere sbattuti in un'aula di tribunale e accusati non solo dai vari magistrati che già fanno il loro lavoro, ma anche dalle organizzazioni sindacali che chissà quale titolo debbono avere per diventare degli accusatori e degli inquisitori!

Avendo quindi la Commissione lavoro della Camera compreso che questa previsione era una follia, ha eliminato le parole « a sostegno dell'accusa » ed ha riformulato il periodo, però chiaramente viene a mancare l'elemento fondamentale e pregnante! Quindi, quella che era poi una frase accessoria, « nonché avanzare formale richiesta di eliminazione delle situazioni di pericolo », non è più in grado di tenere assieme, di dare importanza al periodo! Sarebbe quindi preferibile se fosse eliminata perché è assolutamente inutile prevedere in una legge la possibilità che non sia preclusa altrimenti... Preciso che qui non stiamo prescrivendo

alcun divieto, ma stiamo scrivendo in una legge che qualcuno potrà fare qualcosa che chiaramente non è vietato da nessuno, e quindi è inutile inserirlo in una legge! Ora, tutta questa legge, di fatto non è nient'altro che una «norma manifesto»: serve solo a dire a qualcuno che può fare certe cose che sicuramente non gli sarebbero state vietate altrimenti!

Perché allora approviamo una legge? Per inserirla nella raccolta delle leggi dello Stato? Per avere una legge in più? Per avere complicazioni e burocrazia in più? Mi sembra una follia portare avanti in questi termini la produzione legislativa perché non è nelle intenzioni che in quest'aula sono state sempre dichiarate, anche da lei: quelle di razionalizzare, di delegificare eccetera!

È quindi assolutamente importante che questa Assemblea riconosca che il testo approvato dal Senato è semplicemente una «norma manifesto», fatta perché qualcuno possa recarsi in qualche fabbrica, che non lo riconosce più come rappresentante e come referente, sventolando un pezzo di carta per dire che ha fatto qualcosa e prenda atto di queste situazioni evitando di peggiorare la situazione inserendo nella legge previsioni ancora più inutili, che sicuramente non serviranno a dare maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega nord Padania*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Alemanno 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

| | |
|-----------------------|-------|
| (Presenti | 392 |
| Votanti | 386 |
| Astenuti | 6 |
| Maggioranza | 194 |
| Hanno votato sì | 169 |
| Hanno votato no | 217). |

Passiamo alla votazione dell'emendamento Taborelli 2.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taborelli. Ne ha facoltà.

MARIO ALBERTO TABORELLI. Signor Presidente, questo emendamento va nella stessa logica di quello precedente. Esso riconosce alle organizzazioni sindacali una funzione in sede dibattimentale, ma evita di farne una impropria, ma tuttavia effettiva, parte processuale. Con esso, ferme restando tutte le obiezioni avanzate illustrando il precedente emendamento, si tenta di venire incontro all'esigenza di un maggiore coinvolgimento della parte sindacale senza tuttavia travalicare i limiti della logica del nostro ordinamento processuale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Taborelli 2.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

| | |
|-----------------------|-------|
| (Presenti | 390 |
| Votanti | 385 |
| Astenuti | 5 |
| Maggioranza | 193 |
| Hanno votato sì | 164 |
| Hanno votato no | 221). |

Passiamo alla votazione dell'emendamento Taborelli 2.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taborelli. Ne ha facoltà.

MARIO ALBERTO TABORELLI. Signor Presidente, anche questo emendamento si inserisce nella logica che ispira la nostra posizione sul provvedimento che stiamo discutendo. La questione della rappresentatività del sindacato a cui qui è obbligo riferirsi è

molto vasta ed è stata discussa spesso anche in quest'aula. Il tempo e le circostanze non consentono ovviamente di affrontarla, ma mi è d'obbligo sottolineare come essa sia tuttora apertissima e certamente non può essere data per definita né sul piano della dottrina legislativa, né su quello della valutazione politica. È assai opinabile che il sindacato possa rappresentare chi non gli abbia conferito un'espressa delega. È certo che non può fare questo in sede processuale; a maggior ragione, costituirsi parte civile e farsi quindi rappresentante di un interesse leso analogo a quello della persona offesa è un doppio abuso. Lo è nei confronti dell'offeso e lo è nei confronti dell'intera categoria dei lavoratori. Il limite che noi proponiamo, che vincola al consenso della persona offesa la possibilità per il sindacato di costituirsi, mi pare offra un minimo vincolo che lega in quest'ambito l'azione sindacale ad una rappresentatività verificata e non semplicemente postulata.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benediti Valentini. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, cari colleghi, questo è l'ultimo emendamento al nostro esame. Ne approfitto per segnalare ancora una volta al vostro senso giuridico e al vostro senso politico (è un ultimo tentativo), l'incongruenza che ancora una volta si rischia di commettere. Bisogna stare attenti perché poi i problemi scoppiano e dovranno tornarci per forza tra le mani.

L'emendamento non può che essere accolto. Innanzitutto, pensate alla fattispecie frequentissima che si potrebbe verificare in cui colui che è parte lesa come persona in un procedimento, ad esempio per violazione alle norme sulla sicurezza e lesioni personali colpose da violazioni normative, si vede affiancare da un'organizzazione sindacale, ad esempio, con la quale sia in aperto

conflitto (non dico in dissonanza, ma in aperto conflitto).

So che vi è la tutela di interessi generali, ma il processo non si fa per tutelare gli interessi generali, bensì nel caso specifico per sanzionare eventualmente una condotta antiggiuridica con riferimento ad una fattispecie, ad una determinata parte lesa e a quant'altro si incentra sul caso specifico.

L'organizzazione sindacale, dunque, se effettivamente non è in sintonia con colui che personalmente è parte lesa del reato per cui si procede, non può evidentemente avere titolo, ingresso e azione nel processo medesimo. Inoltre, come il collega mi pare abbia lasciato intendere, accennato e sottolineato, potrebbe verificarsi una diversità di strategia processuale nel merito, nella forma e negli atti procedurali.

Potrebbe darsi che il lavoratore, costituitosi parte civile perché leso da una certa situazione che può configurare illecito penale, e per tale motivo ha tratto in giudizio il datore di lavoro, titolare dell'impresa, abbia una sua strategia processuale, voglia ottenere un certo determinato obiettivo, voglia rivolgere un tipo di domanda e presentare certe conclusioni, mentre l'organizzazione sindacale intervenuta potrebbe muoversi in una linea completamente diversa o addirittura dissonante. Non vogliamo impedire del tutto che l'organizzazione sindacale partecipi al giudizio in tale veste, ma per lo meno, secondo quanto propongono i presentatori dell'emendamento, subordiniamo e condizioniamo tale partecipazione al fatto che la persona offesa esprima consenso. Se non vogliamo accogliere nemmeno tale proposta, significa che vogliamo aumentare i problemi giuridici e pratici che si scaricheranno nell'ambito di questa problematica.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Taborelli 2.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

| | |
|------------------------------|-------|
| <i>(Presenti</i> | 385 |
| <i>Votanti</i> | 380 |
| <i>Astenuti</i> | 5 |
| <i>Maggioranza</i> | 191 |
| <i>Hanno votato sì</i> | 164 |
| <i>Hanno votato no</i> . | 216). |

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
la Camera approva (*Vedi votazioni*).

| | |
|------------------------------|-------|
| <i>(Presenti</i> | 390 |
| <i>Votanti</i> | 369 |
| <i>Astenuti</i> | 21 |
| <i>Maggioranza</i> | 185 |
| <i>Hanno votato sì</i> | 219 |
| <i>Hanno votato no</i> . | 150). |

**(Esame di un ordine del giorno
- A.C. 4924)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'unico ordine del giorno presentato (*vedi l'allegato A - A.C. 4924 sezione 3*).

Qual è il parere del Governo?

PAOLO GUERRINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Apolloni n. 9/4924/1.

PRESIDENTE. Onorevole Apolloni, insiste per la votazione del suo ordine del giorno, accolto come raccomandazione?

DANIELE APOLLONI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Apolloni.

È così esaurito lo svolgimento dell'ordine del giorno presentato.

(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 4924)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Apolloni, ma prendo atto che rinuncia.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Polizzi. Ne ha facoltà.

ROSARIO POLIZZI. Signor Presidente, svolgerò una brevissima dichiarazione di voto poiché ritengo che vi sia una sola riflessione su cui sia necessario soffermarsi, e sulla quale peraltro più volte ci siamo soffermati in sede di Commissione lavoro: mi riferisco al problema della sicurezza nei luoghi di lavoro. In materia, votiamo questa sera un altro di quei provvedimenti che costituiscono ormai un mosaico di provvedimenti-immagine che questo Governo e questa maggioranza intendono presentare ai lavoratori e alle aziende, in particolare a quelle piccole e medie.

Per approfondire la materia, è stata anche costituita una Commissione bicamerale, che ha prodotto una mole immensa di lavoro e ha svolto anche un lavoro sul territorio: i relativi volumi e risultati sono stati presentati in pompa magna, alla presenza dei Presidenti di Camera e Senato, ma quelle analisi e considerazioni sono rimaste un fatto teorico. Non si è riusciti, infatti, ad ottenere risultati concreti per un mondo del lavoro che continua a dare i suoi morti, a produrre incidenti e soprattutto invalidi (se mi consentite il cinismo, l'invalido diventa ancora peggio dello stesso morto).

È una situazione assolutamente intollerabile: ci asterremo pertanto sul provvedimento in esame, approfittando di questa occasione per sottolineare quale livello abbia raggiunto la sicurezza sul lavoro nel nostro paese e quali incertezze abbiano tutti coloro che se ne occupano, in quanto incontrano problemi con chi deve controllare, con chi deve sanzionare e con chi deve effettivamente realizzare la sicurezza nel mondo del lavoro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gazzara. Ne ha facoltà.

ANTONINO GAZZARA. Signor Presidente, la sicurezza del lavoro e sui luoghi di lavoro è stata più volte oggetto di attenzione da parte del Parlamento, che se ne è occupato in parecchie e specifiche previsioni normative: gli infortuni e le vittime, però, raggiungono numeri inverosimili, che devono porre la questione nuovamente al centro dell'attenzione nostra e di quanti possono intervenire utilmente per eliminare, o comunque ridurre congruamente, i rischi di chi presta attività lavorativa.

Alcuni anni addietro, si è istituita la figura del rappresentante per la sicurezza, a cui sono state conferite specifiche funzioni a tutela dei diritti dei lavoratori, senonché, a prescindere da alcune posizioni demagogiche, si è notato che la norma in vigore, di fatto, limita l'intervento del rappresentante condizionando l'efficacia dello stesso nell'eliminare i rischi di cui si è detto, o nell'incidere sul comportamento eventualmente negativo o omissivo del datore di lavoro.

Da ciò è nata l'esigenza di conferire poteri idonei allo scopo di svolgere compiutamente il ruolo assegnato al rappresentante dalla legge. Ecco quindi che si prevede, a fronte di comportamenti del datore di lavoro tesi ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 626 del 1994, l'esperimento di un tentativo di conciliazione e, in caso negativo, la proposizione di un ricorso giurisdizionale che dà corso ad un procedimento dai tempi brevi e prestabiliti, utile all'accertamento della verità ed alla conseguente eventuale adozione di un decreto immediatamente esecutivo con cui si ordina la cessazione del comportamento illegittimo.

Si prevede anche la possibilità di impugnare il provvedimento superiore. La previsione nell'intento ci trova d'accordo, come risulta dai lavori della Commissione e dalla condivisione da parte della stessa maggioranza di alcune nostre proposte

emendative; l'intento però viene condizionato fortemente da qualche paletto inserito ad esclusiva tutela del compito del rappresentante per la sicurezza, spesso ignorando i diritti del datore di lavoro che, non tenendo comportamenti illegittimi, non deve subire appesantimenti pregiudizievoli per la sua attività.

La proposta al nostro esame, poi, contiene, all'articolo 2, un rafforzamento dell'intervento e dello stesso ruolo delle organizzazioni sindacali che pare non appropriato e non condivisibile. Un conto, infatti, è rendere efficaci i poteri conferiti al rappresentante per la sicurezza, fissando le modalità operative, senza le quali quei poteri resterebbero una mera enunciazione di intenti, altra cosa è conferire nuove facoltà a organizzazioni sindacali comunque già contemplate nella previsione legislativa di cui ci occupiamo, senza che ciò possa ritenersi in alcun modo necessitato ovvero senza che ciò possa contribuire a rafforzare il ruolo dello stesso rappresentante per la sicurezza. È una posizione politica e culturale che non ci trova d'accordo. Quindi, alla luce di tutte le considerazioni svolte, i deputati del gruppo di Forza Italia si asterranno dal voto sul provvedimento in esame (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Paolo Colombo. Ne ha facoltà.

PAOLO COLOMBO. Signor Presidente, come nel caso del provvedimento che abbiamo esaminato prima, il nostro voto sarà chiaramente contrario per un motivo ben preciso: questo provvedimento non dà nulla in più ai lavoratori in tema di sicurezza sul lavoro, fornisce qualche strumento in più al sindacato per ricattare, per avere un peso contrattuale maggiore all'interno delle proprie relazioni industriali, ma nulla al lavoratore rispetto alla situazione attuale.

La legge n. 626, che ha recepito le famose otto direttive comunitarie, recepite solo nel 1996, non ha ad oggi prodotto

alcun risultato tangibile nel senso del miglioramento delle condizioni dei lavoratori. Il numero di morti è praticamente costante, una media scandalosa di più di tre morti al giorno ed anche oggi, statisticamente, mentre discutevamo di inezie, sono cadute tre persone sul lavoro e non ci si preoccupa di capire i veri motivi per i quali si continua a morire.

Faccio presente che si continua a morire sui luoghi di lavoro soprattutto al nord, nelle regioni padane, e che la provincia di Brescia ha lo stesso numero di morti sul lavoro della Germania. Ci sarà un motivo particolare! Come mai queste leggi non riescono a risolvere questo gravissimo problema che realmente è sinonimo di condizioni di lavoro ancora incivili, inumane e non adeguate ad un paese evoluto, ad una potenza industriale?

Vi sono ordini di problemi che vanno oltre la sfera dell'intervento legislativo; all'interno dello Stato italiano vi sono realtà profondamente diverse: le regioni del sud vivono nell'illegalità diffusa di lavoro sommerso, nero, irregolare, di caporalato, di mafia, di organizzazioni sindacali conniventi con tale sistema, mentre nelle regioni del nord la legge n. 626 è stata applicata anche se gradualmente e le aziende si sono adeguate, i responsabili per la sicurezza sono stati nominati e sono state investite risorse, che hanno pesato sui conti economici delle imprese padane. Eppure, ci troviamo sempre in una condizione in cui le morti si riscontrano quotidianamente.

Ci troviamo in una condizione di iperproduttività, di iperefficienza che, purtroppo, anche con tutti gli accorgimenti e i presidi di sicurezza, porta al verificarsi di incidenti. Il rischio è connesso al lavoro, l'unica fabbrica sicura è quella chiusa; quindi il problema non è tanto nelle leggi e nelle norme, ma nel fatto che le regioni padane, per stare al passo con la concorrenza internazionale, per pagare i costi di questo Stato abnorme, elefantico, monumentale e per pagare le centinaia di migliaia di lavoratori dipendenti delle organizzazioni sindacali, che non

fanno gli interessi dei lavoratori, ma esclusivamente i propri, devono sobbarcarsi costi che poi devono recuperare attraverso la libera efficienza e la libera competitività di cui i lavoratori pagano le conseguenze. È questo il vero problema, un problema endemico e strutturale che non è risolvibile unicamente con le leggi. È un problema di costo del lavoro, perché l'iperproduzione e l'iperefficienza vanno retribuite di più rispetto ad altre regioni.

Mi sembra che ciò oramai sia stato riconosciuto da tutti, anche dai governatori della Banca d'Italia e dagli esponenti delle associazioni di categoria. Bisogna differenziare i salari in questo Stato, bisogna pagare il merito dei lavoratori che lavorano di più per sopravvivere, perché purtroppo gli incidenti si verificano in questo contesto nelle regioni del nord perché si lavora troppo velocemente, con troppo assillo, senza la necessaria calma. Come ripeto, è un problema strutturale che non si risolve con queste leggi.

L'aspetto più spaventoso poi (*Commenti*)... Naturalmente, Presidente, continuerò a parlare finché qualcuno starà zitto.

PRESIDENTE. Non ho dubbi. Prosegua pure.

PAOLO COLOMBO. La cosa abnorme, che si evince soprattutto dal testo che ci è arrivato dal Senato, è proprio il tentativo di creare un conflitto, di ricondurci a lotte di classe che sono state superate e seppellite dalla storia. È il tentativo di rappresentare ancora gli imprenditori, i datori di lavoro come una classe criminale che sfrutta il lavoro dei « poveri » operai ed impiegati, senza capire appunto che il problema deve essere posto in altri termini. È il tentativo di criminalizzare le classi imprenditoriali e produttive; un retaggio di periodi passati, in cui vi erano altre ideologie, che la storia ha dimostrato non essere più attuali e perseguibili.

PAOLO GUERRINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. La mancanza di applicazione delle norme sul lavoro non è un'ideologia, è un fatto!

PAOLO COLOMBO. Il testo del Senato faceva un esplicito riferimento, ad esempio, allo statuto dei lavoratori; poi ovviamente la XI Commissione della Camera ha dovuto correggere quel testo perché quel riferimento era fuori luogo e non era applicabile. Esso faceva chiaramente riferimento ad organizzazioni sindacali che intervengono a sostegno dell'accusa in procedimenti penali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, oltre che ad altre questioni di questa natura che già sono state richiamate.

Ricordo che la legge n. 626 già prevede in maniera ampia e dettagliata tutti i presidi e tutte le condizioni per assicurare sui luoghi di lavoro elementi veri di sicurezza. È stata una legge profondamente innovativa che, come ripeto, è stata applicata a fatica e gradualmente, ma non si sono ancora registrati risultati tangibili e miglioramenti per quanto riguarda la riduzione del rischio.

Ovviamente, sarà possibile registrarli nel corso degli anni che verranno, ma è assolutamente insensato e fuori luogo continuare, anno dopo anno, ad inserire norme come quelle previste negli ultimi due provvedimenti, che modificano ulteriormente norme che devono andare a regime e devono stabilizzarsi, perché la continua modificazione di queste norme non fa altro che generare confusione ed incertezza normativa e, se questo sistema non viene normato in modo chiaro, se non si danno garanzie, se non si attribuiscono responsabilità precise e, soprattutto, se non si mettono le responsabilità in capo ai soggetti giusti (*Commenti...*).

PRESIDENTE. Vi sono incitazioni.

PAOLO COLOMBO. Grazie, Presidente. Prendo spunto dalla sua osservazione per continuare il mio intervento.

Se le responsabilità non vengono messe in capo ai responsabili veri e naturali, chiaramente non si può rendere un servizio ai lavoratori, perché, come ripeto, il nostro lavoro — in questo caso la produzione legislativa —, se crediamo che sia utile approvare leggi in questa materia,

non deve servire a difendere gli interessi corporativi delle organizzazioni sindacali e dei loro rappresentanti, che oramai sono assolutamente delegittimati.

Voglio ricordarvi che gran parte degli iscritti alla CGIL nelle fabbriche del nord votano a favore della Lega o che gran parte degli operai delle fabbriche del nord votano a favore della Lega perché non si riconoscono più nei vostri partiti tradizionali e nei sindacati che tentano di sostenere questi partiti (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega nord Padania*).

Se c'è una rivoluzione copernicana di questo tipo nelle fabbriche del nord, significa che c'è un malessere e significa che le organizzazioni sindacali attuali non sono più in grado, se mai lo sono state, di rappresentare gli interessi dei lavoratori perché sono troppo prese a gestirsi il potere, a spartirsi cariche, nomine, finanziamenti dello Stato, a mettersi d'accordo con le organizzazioni dei datori di lavoro per finalità che sicuramente esulano dalla difesa dei diritti dei lavoratori e sono volte a procrastinare un potere che il tempo dimostrerà che non è possibile tutelare in questo modo (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega nord Padania*).

PRESIDENTE. Le sono rimasti 33 secondi.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gardiol. Ne ha facoltà.

GIORGIO GARDIOL. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole dei deputati Verdi a questo provvedimento che riconosce i diritti che finora i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori non potevano esplicitare pienamente e soprattutto dà alle organizzazioni sindacali e agli stessi rappresentati per la sicurezza dei lavoratori la possibilità di ricorrere in giudizio. Questi sono i due punti più qualificanti di questo provvedimento, mentre rimane il rammarico che la Commissione abbia soppresso la previsione per cui chi non permette l'esercizio dei rappresentanti della sicurezza dei lavoratori è passibile della violazione dell'articolo 28 cioè dei diritti sindacali dei lavoratori.

Ribadisco il voto favorevoli dei Verdi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cordoni. Ne ha facoltà.

ELENA EMMA CORDONI. Nell'annunciare il voto favorevole dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, chiedo l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna della mia dichiarazione di voto (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Strambi. Ne ha facoltà.

ALFREDO STRAMBI. Nell'annunciare il voto favorevole dei deputati del gruppo Comunista, chiedo l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna della mia dichiarazione di voto (*Applausi dei deputati del gruppo Comunista*).

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cangemi. Ne ha facoltà.

LUCA CANGEMI. Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole di Rifondazione comunista esprimo il rammarico perché durante l'esame del provvedimento in Commissione sono state apportate modifiche non positive non solo per gli effetti concreti che esse possono produrre, quanto per un certo clima culturale già presente nella legge. Penso all'istanza partecipativa, peraltro rivendicata nella relazione, che non giova alla lotta contro gli infortuni sul lavoro, alla lotta per ottenere una maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro.

La sicurezza nei luoghi di lavoro è una conquista difficile da raggiungere e lo si può fare solo riprendendo il controllo dei lavoratori sulle condizioni di lavoro. Que-

sto può essere fatto solo attraverso un chiaro e trasparente conflitto. Questa legge rappresenta un passo in avanti ma per noi il prossimo passo è quello di costruire questo conflitto nei luoghi di lavoro.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

(Coordinamento - A.C. 4924)

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

(Votazione finale e approvazione - A.C. 4924)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 4924, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(S. 51 - Senatori Smuraglia ed altri: «Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro») (approvata dal Senato) (4924):

| | |
|------------------------------|------|
| <i>(Presenti</i> | 361 |
| <i>Votanti</i> | 267 |
| <i>Astenuti</i> | 94 |
| <i>Maggioranza</i> | 134 |
| <i>Hanno votato sì</i> | 223 |
| <i>Hanno votato no</i> .. | 44). |

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Colleghi, prima di dare lettura dell'ordine del giorno di domani, vorrei richiamare la vostra attenzione sull'articolazione della seduta di domani, che comincerà alle 9,30 e proseguirà alle 15 con il *question time* con il Presidente del Consiglio. Alle 16 lo stesso Presidente del Consiglio interverrà sulla Carta dei diritti e alle 21 è prevista l'informativa urgente del Governo sugli sviluppi della situazione nella Repubblica federale jugoslava.

ELIO VITO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Signor Presidente, ritengo che un'informativa così importante, come quella prevista per domani sera alle ore 21, rischi di essere seguita dallo stesso numero di colleghi che la seguirebbero nella giornata di giovedì, nella quale non sono previste votazioni: avrebbe senso iscriverla all'ordine del giorno di una seduta in cui siano previste votazioni, se fosse prevista in orari in cui i colleghi si trattengono in aula. Tra l'altro, alle 21 di domani saranno ancora in corso le votazioni per gli uffici di presidenza delle Commissioni; pertanto, visto che la giornata sarà impegnativa e non sarebbe possibile svolgere l'informativa negli orari previsti per le votazioni, forse sarebbe meglio spostarla a giovedì, giornata interamente dedicata al sindacato ispettivo.

PRESIDENTE. Onorevole Vito, credo che la sua osservazione sia giusta. Prenderò pertanto contatto con il ministro degli esteri per verificare la disponibilità a rinviare l'informativa al giorno successivo. Proporrò, per ora, di mantenerla all'ordine del giorno della seduta di domani, con l'impegno a verificare la possibilità di rinviarla a dopodomani.

Per la risposta ad uno strumento del sindacato ispettivo (ore 20,37).

LUIGINO VASCON. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGINO VASCON. Signor Presidente, vorrei pregarla di sollecitare la risposta alla mia interrogazione n. 4-30836, presentata il 31 marzo scorso. La mia richiesta è dovuta al fatto che, attualmente, è in situazione di collasso una parte del comparto agricolo vicentino, con riferimento al settore lattiero-caseario. Per quanto possibile, sollecito l'esito delle ispezioni di cui faccio richiesta in quel mio atto di sindacato ispettivo.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico della sua richiesta.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 11 ottobre 2000, alle 9,30:

(ore 9,30, con prosecuzione pomeridiana)

1. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

POZZA TASCA; SIMEONE ed altri; COLA; CARLI ed altri; GIOVANARDI ed altri; CAVALIERE ed altri; MAGGI ed altri; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO; GALLETTI; CARLESÌ; PEZZOLI: Disposizioni relative alle attività delle discoteche, delle sale da ballo, dei locali e dei circoli di intrattenimento (262-451-922-970-1079-2645-3368-4353-4727-4810-4850).

— *Relatori: Saonara per la maggioranza; Giovanardi di minoranza.*

2. - Seguito della discussione della mozione Boato n. 1-00478 sulla proposta di sospensione del Partito radicale transnazionale dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).

3. - *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

JERVOLINO RUSSO ed altri: Estensione dell'ambito di applicazione dell'articolo 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi universitari (7011)

e delle abbinata proposte di legge: CANGEMI; NAPOLI ed altri; TERESIO DELFINO ed altri (6914-7049-7217).

- *Relatore:* Soave.

4. - *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 4375 - Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999 (*Approvato dal Senato*) (7186).

- *Relatore:* Cerulli Irelli.

5. - *Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale:*

LANDI di CHIAVENNA ed altri: Modifiche agli articoli 41, 42 e 43 della Costituzione (3973).

- *Relatore:* Maselli.

6. - Seguito della discussione della mozione Pisanu ed altri n. 1-00473, concernente la mancata conversione del decreto-legge n. 111 del 2000, in materia di cancellazione dalle liste elettorali dei cittadini irreperibili (*vedi allegato*).

7. - *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 4551 - Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e

sulla revisione delle liste elettorali (*Approvato dal Senato*) (6975).

- *Relatore:* Cerulli Irelli.

8. - *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

GAETANO VENETO ed altri: Proroga del termine relativo alla conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari (7071).

S. 4625 - D'iniziativa dei senatori CIRAMI ed altri: Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (7122).

(ore 15)

9. - Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

(ore 16)

10. - Seguito della discussione della relazione della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) sulle tematiche relative al progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La seduta termina alle 20,40.

DICHIARAZIONI DI VOTO FINALE DEI DEPUTATI ELENA EMMA CORDONI E ALFREDO STRAMBI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 7021

ELENA EMMA CORDONI. Con il provvedimento in esame, la Camera si accinge a dare via libera definitivo ad un disegno di legge che contiene significative disposizioni per la valutazione del costo del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto di lavori pubblici.

La prassi ed il metodo delle gare « al massimo ribasso » nell'ambito della disciplina degli appalti costituisce una situazione di rischio sia per le condizioni di reddito e di sicurezza dei lavoratori, sia per la diffusione del lavoro nero.

L'intervento perfeziona la disciplina delle gare di appalto, affermando che sia la retribuzione prevista dai contratti collettivi, che i costi relativi alla sicurezza non sono assoggettabili alla prassi dei « massimo ribasso ».

Il testo del disegno di legge attua così gli impegni assunti dal Governo con le parti sociali al momento della sottoscrizione del « Patto sociale per lo sviluppo dell'occupazione », che ha richiesto un intervento sul sistema degli appalti pubblici per ridurre i fenomeni distorsivi derivanti dall'applicazione del criterio del massimo ribasso.

Questo intervento è in linea con le indicazioni previste dalla « Carta 2000 », testo presentato nei mesi scorsi e che contiene la strategia di intervento e gli impegni del Governo per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Nei prossimi giorni avrà poi luogo la annuale campagna europea promossa dall'Unione per favorire il miglioramento della qualità del lavoro e delle condizioni di sicurezza e di salute. E questo provvedimento è un modo per raccogliere l'ansia di conquistare sicurezza.

La legge consente quindi di introdurre nel nostro ordinamento disposizioni più coerenti ed efficaci rispetto alla strategia di intervento, raccomandata dall'Unione europea, chiamata a rispondere all'emergenza derivante dall'aumento delle situazioni e dei fattori di rischio delle imprese che operano in regime di subappalto.

Esprimo pertanto il voto favorevole dei parlamentari del gruppo dei Democratici di sinistra ad un testo che interviene per introdurre maggiori garanzie per il rispetto della dignità e della salute del lavoratore e per evitare che si affermi una sleale concorrenza basata su una limitazione irregolare del costo o sull'utilizzo del lavoro nero.

ALFREDO STRAMBI. Nell'esprimere il voto favorevole dei comunisti italiani al provvedimento in oggetto vorrei ricordare solo che obiettivo, esplicito e condivisibile del disegno di legge è quello di completare e rendere più incisiva la normativa sugli appalti, individuando criteri e modalità in grado di escludere le offerte anomale e porre un argine alla pratica del massimo ribasso ed all'utilizzo del lavoro irregolare che costituiscono fonte di concorrenza sleale e producono effetti distorsivi sul mercato.

L'inserimento, quali parametri di valutazione per l'aggiudicamento delle gare di appalto, costo del lavoro e della sicurezza (quest'ultimo introdotto opportunamente durante la discussione al Senato) rappresenta per noi un passo particolarmente importante, in un ambito specifico quale quello degli appalti pubblici, sulla strada — per la verità ancora lunga — di combattere con ogni mezzo ed in ogni occasione le disfunzioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro e contrastare quindi la insostenibile sequenza di morti e incidenti che tragicamente continua a connotare il modo di produrre e lavorare nel nostro paese.

Ritengo quindi che questo provvedimento, che estende anche ai settori dei servizi e forniture norme già operanti in quello delle opere pubbliche, rappresenti un passaggio di civiltà, cui nessuna forza politica, al di là di aspetti di dettaglio, penso possa o voglia opporsi.

Per questo ribadiamo convintamente il nostro favore all'approvazione del provvedimento.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELL'INTERVENTO SVOLTO DAL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE NEL CORSO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 7021

PAOLO GUERRINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. I profili attinenti alla sicurezza sul lavoro nell'ambito del disegno di legge sulle gare

di appalto investono sostanzialmente l'obbligo da parte dell'impresa di evidenziare i costi della sicurezza nella fase di predisposizione delle offerte nelle gare di appalto, in quanto la valutazione di tale elemento è essenziale ai fini della valutazione della eventuale anomalia dell'offerta.

La disposizione, improntata quindi ad un criterio di trasparenza, è volta a contrastare un fenomeno abbastanza frequente che induce le aziende ad effettuare offerte molto basse per risparmiare sia sui costi del lavoro che su quello della sicurezza.

La previsione è limitata al settore dei servizi e delle forniture in quanto per quello degli appalti di opere, pubbliche e private, analoghe disposizioni sono contenute sia nell'articolo 31 della legge n. 109 del 1994 (legge Merloni) sia nel decreto legislativo n. 494 del 1996 (cantieri temporanei o mobili). La norma perciò non rappresenta una duplicazione o sovrapposizione di discipline analoghe, ma si risolve nella estensione di regole di fondamentale rilievo anche ai settori in cui esse non trovavano applicazione ma che presentano situazioni sostanzialmente identiche sotto il profilo della sicurezza sul lavoro. L'obiettivo quindi è quello di non lasciare spazi vuoti né in materia di sicurezza né di concorrenza, a tutela di valori fondamentali costituzionalmente protetti e garantiti. Le disposizioni introdotte peraltro, lungi dall'essere asistematiche e non correlate con il quadro vigente in materia di appalti, si integrano invece con il sistema normativo in quanto non prevedono sovrapposizioni di tutela.

Relativamente al problema dei ribassi d'asta in misura elevata nei pubblici appalti, l'introduzione delle disposizioni in esame avrebbe l'effetto di limitare l'incidenza del ribasso sulle componenti di costo diverse dalla manodopera e dalla sicurezza, facendole ricadere quindi sui materiali e sul fattore organizzativo e tecnologico.

Per quanto attiene infine alla predisposizione da parte del ministro, delle tabelle indicanti il costo del lavoro, non c'è alcuna invadenza dell'ambito della

contrattazione collettiva, in quanto le tabelle hanno esclusivamente un valore ricognitivo dei parametri fissati dai contratti e rappresentano quindi uno strumento di facilitazione per gli operatori. Da ciò consegue che la mancata previsione di un termine fisso per l'adeguamento delle tabelle è da ricercarsi nel legame sussistente fra le tabelle stesse e il periodo di vigenza della contrattazione collettiva, per cui la modifica delle tabelle si renderà necessaria ogni qualvolta vengano ritoccati i minimi salariali in via contrattuale, senza prevedere termini inferiori di carattere annuali o biennali.

Per quanto riguarda infine la problematica della applicazione di tale disciplina al mondo della cooperazione bisogna distinguere due aspetti. Quanto alla ricomprensione esplicita delle cooperative nel campo di applicazione della normativa (già oggetto di un emendamento - Lauro, Piccioni - respinto in sede di discussione al Senato), non ritengo indispensabile tale specificazione, in quanto la disposizione di cui al comma 1 ha portata generale e quindi vale indistintamente nei confronti di tutte le imprese incluse le cooperative.

Per quanto attiene, invece, al trattamento più favorevole sotto il profilo fiscale e contributivo che l'ordinamento riserva alle cooperative (trattamento che, seppure in modesta misura, finisce per incidere in sede di gare di appalto), rilevo che tale problematica investe complessivamente il ruolo della cooperazione nel contesto economico nazionale e perciò richiederebbe un ripensamento complessivo di tale ruolo che non può essere affrontato nell'ambito della discussione di questo provvedimento che ha una finalità ben definita e particolare.

DICHIARAZIONI DI VOTO FINALE DEI
DEPUTATI ELENA EMMA CORDONI E
ALFREDO STRAMBI SUL DISEGNO DI
LEGGE N. 4924

ELENA EMMA CORDONI. Il provvedimento che ci accingiamo ad approvare introduce nuove norme volte a tutelare i

diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Si tratta di disposizioni importanti, che costituiscono una componente significativa della strategia adottata dal Parlamento, dal Governo e dalle parti sociali in questi mesi per far fronte al fenomeno degli infortuni sul lavoro e per realizzare migliori condizioni di tutela e di prevenzione sui luoghi di lavoro.

La normativa introduce disposizioni che favoriscono un approccio partecipativo, sostenendo il ruolo delle organizzazioni sindacali e rafforzando la funzione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Si fissano i rimedi nel caso in cui siano limitati quei diritti di informazione previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 per il rappresentante per la sicurezza. Viene in questo senso previsto un ricorso giurisdizionale. Proprio per favorire questa logica partecipativa, la nuova legge introduce poi una procedura conciliativa obbligatoria preliminare al ricorso giurisdizionale presso gli organismi paritetici.

Altre norme consentono inoltre alle organizzazioni sindacali di avanzare in sede dibattimentale conclusioni motivate o avanzare richiesta di eliminazione delle situazioni di pericolo. Questa operazione di rafforzamento della presenza delle organizzazioni sindacali si collega alla nuova disposizione che prevede che anche i rappresentanti per la sicurezza siano legittimati a costituirsi parte civile a tutela dei lavoratori interessati nei procedimenti per i reati di violazione dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 626 del 1994.

Con queste nuove norme il nostro ordinamento si arricchisce di strumenti più efficaci per la prevenzione e per la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. Si tratta di un intervento che ha una funzione sostanzialmente operativa e che non aggrava ulteriormente gli obblighi delle imprese. Questa maggiore operatività risulta peraltro importante per il sostegno alla strategia di intervento per la preven-

zione e la sicurezza impostata dal Governo e dalle parti sociali e contenuta nel testo « Carta 2000 », che costituisce il riferimento per le azioni e gli interventi promossi nel nostro paese per contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro.

ALFREDO STRAMBI. Come il precedente provvedimento sugli appalti anche quello in esame si iscrive in un contesto di completamento e precisazione della normativa sulla sicurezza del lavoro con l'obiettivo di contrastare e combattere le condizioni di rischio, così tragicamente presenti nel nostro paese in tema di lavoro.

L'attribuzione di strumenti più ampi ed incidenti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, la possibilità che si applichino a questi lavoratori le garanzie previste dall'articolo 28 della legge n. 300 quando il datore di lavoro impedisca o limiti l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 626, l'ampliamento della tutela sotto il profilo giurisdizionale, la possibilità per i sindacati di intervenire nei provvedimenti per reati in materia di sicurezza e quella per gli stessi rappresentanti di costituirsi parte civile, configurano passaggi obbligati e positivi per realizzare condizioni di lavoro accettabili e rispondere alla domanda sul perché, nonostante una legislazione avanzata e le risorse messe a disposizione, i risultati in materia di sicurezza ancora tardino a venire.

Per i comunisti italiani quello sulla sicurezza sul lavoro da sempre rappresenta un impegno prioritario e costante; ogni occasione va colta per creare condizioni di vita e di lavoro degne di un paese civile. Per questo voteremo a favore del provvedimento.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 22,55.